

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1057

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA, BERTONI, PETRICCA, BAIOLETTI, CASILLO, GALLOTTI, RIANI, DI BENEDETTO, PERUZZOTTI, RAMPONI, MAIORCA, VOZZI, D'ALESSANDRO PRISCO, MANIS, FRIGERIO, VILLONE, BUCCI, BRICCARELLO, PREIONI, FRONZUTI, DELFINO, LORETO, CECCATO, DOLAZZA, DI MAIO, ROCCHI, NAPOLI, BONANSEA, D'ALÌ, PELLITTERI, GERMANÀ, SPISANI, ZANETTI, D'IPPOLITO VITALE, SILIQUINI, BRIGANDÌ, VENTUCCI, FIEROTTI, GARATTI, BONAVITA, SCRIVANI, CARPINELLI, BUCCIARELLI, BARBIERI, PAGANO, BRUNO GANERI, LAFORGIA, BAGNOLI, BETTONI BRANDANI, LONDEI, MASULLO, MICELE, BISCARDI, DI BELLA, IMPOSIMATO, PASSIGLI, DONISE, DE MARTINO Guido, PASQUINO, PELELLA, STAJANO e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBE 1994

Interpretazione autentica dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 («Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») prevede (comma 1) che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali siano collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ma possano tuttavia optare, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza, che resta a carico della medesima amministrazione.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce, poi, che il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La disposizione menzionata non si discosta, quindi, da quella dettata dallo statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), nella stessa materia della aspettativa politica e, contestualmente, di quella sindacale (articolo 31).

Ragionevole sarebbe, perciò, interpretare nel medesimo senso.

Sostanzialmente identiche ne sono, infatti, tenore letterale e *ratio*.

Soccorre, tuttavia, il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), che non consente di trattare diversamente situazioni identiche, quantomeno dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (attuata dal medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, in forza di delega conferita al governo con l'articolo 2 della legge n. 421 del 1992).

In particolare, per quel che qui interessa, dovrebbe trovare applicazione anche all'aspettativa politica in favore dei dipendenti di pubbliche amministrazioni (di cui al citato articolo 71 del decreto legislativo n. 29 del 1993) la giurisprudenza che si è formata sulla disposizione corrispondente dello statuto dei lavoratori (articolo 31, citato).

Dovrebbe trovare applicazione, fra l'altro, il principio secondo cui la prevista copertura previdenziale del periodo di aspettativa - affidata, come è, alla contribuzione figurativa - prescinde dal versamento effettivo di contributi (in tal senso, vedi per tutte, le sentenze della Corte di cassazione nn. 1491, 2560 e 7482 del 1986 e n. 4748 del 1987).

Tanto più la conclusione si impone - in ossequio, vieppiù, al principio di uguaglianza - ove si consideri l'esplicita previsione (articolo 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) che «durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei componenti enti preposti alla erogazione delle stesse».

Affatto irragionevole ne risulterebbe, infatti, un trattamento diverso per i medesimi dipendenti pubblici in aspettativa politica (che lo statuto dei lavoratori assoggetta alla stessa disciplina della aspettativa sindacale).

Di carattere eccezionale (e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica: articolo 14 preleggi) è, peraltro, la norma (articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816) che - in tema di aspettativa degli amministratori locali - prevede espressamente che «gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato».

Al di fuori del caso considerato dalla norma eccezionale (che riguarda, appunto, gli amministratori locali) trova, quindi, applicazione alla aspettativa politica dei dipendenti di (qualsiasi altra) amministrazione pubblica la regola generale ricordata.

Di segno contrario risulta, tuttavia, l'interpretazione, che (dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993) è stata proposta dalle amministrazioni pubbliche interessate (vedi le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 84 dell'11 gennaio 1994 e dell'INPDAP n. 19 del 1° giugno 1994), in base al rilievo che sarebbe «espressamente previsto, in caso di aspettativa non interrutiva del servizio, l'obbligo dell'ente del pagamento del contributo sugli assegni (...) ed il corrispondente diritto di rivalsa sull'iscritto per il contributo personale».

Ne è seguito, immediatamente, un contenzioso giudiziario, che pare destinato ad estendersi.

Nè può escludersi la proposizione di incidente di costituzionalità - tutt'altro che infondato - della disposizione, di cui si discute (articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, citato), in riferimento al principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione).

Quanto mai opportuna si appalesa, quindi, la proposta interpretazione autentica della disposizione medesima, nel senso - conforme alla regola generale ricordata - che risulta accolto dalla giurisprudenza formatasi sullo statuto dei lavoratori (articolo 31, citato).

Il carattere interpretativo della norma proposta esclude, peraltro, che ne possano derivare nuove spese (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpreta nel senso che il periodo di aspettativa, ivi previsto, è utile ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, senza alcun obbligo di versare i contributi relativi.